

D.D.G. n. 1888

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTA la L.R. n. 4 del 29.03.2018, pubblicata nella G.U.R.S. - Parte I n. 15 del 31.3.2018.

VISTO il D.D.S. 6807 del 13.12.2017, di cui è stata presa nota al n. 4555 del 17.1.2018 per il 29.12.2017 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale la scrivente Amministrazione ha comminato nei confronti del Signor Sorintano Francesco, nella qualità di nuovo proprietario dell'appartamento per civile abitazione, sito nel comune di Mazara del Vallo, via P.P. Pasolini, foglio di mappa n. 197, p.lla 792, realizzato abusivamente da Bonomo Vita Giuseppa, il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 8.429,00.

VISTO l'atto di compravendita dell'8.6.2017 e la visura storica catastale trasmessi dal signor Sorintano Francesco con la nota ingressata da questo Dipartimento prot. n.11367 del 09.03.2018 con cui chiede l'annullamento del citato decreto 6807/2017, perchè estraneo alla commissione dell'abuso edilizio di che trattasi;

PRESO ATTO che dagli atti della pratica risulta che la signora Bonomo Vita Giuseppa è l'autrice dell'illecito edilizio nonché destinataria della concessione edilizia in sanatoria n. 5952 del 4.5.2017 rilasciata dal Comune di Mazara del Vallo relativamente all'opera abusiva in argomento;

RITENUTO come detto che la sanzione de qua non si trasmette ai nuovi proprietari, ragione per cui sussiste l'interesse attuale ad annullare il citato D.D.S. 6807/2017, in ossequio alla sopracitata recente giurisprudenza amministrativa;

CONSIDERATO che nel frattempo è mutato l'orientamento giurisprudenziale riguardo il soggetto obbligato al pagamento della sanzione applicata per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Infatti, la recente giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *"la pretesa dell'Amministrazione di erogare l'ingiunzione di pagamento agli appellanti, estranei alla commissione dell'illecito, deve ritenersi illegittima dal momento che l'ingiunzione, avendo natura di sanzione amministrativa, non è trasmissibile agli appellanti, estranei alla commissione dell'illecito"* (C.G.A. 10 aprile 2017, n. 175).

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è annullato il D.D.S. n. 6807 del 13.12.2017, di cui è stata presa nota al n. 4555 del 17.1.2018 per il 29.12.2017 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 8.429,00 al signor Sorintano Francesco, domiciliato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-C.F. -xxxxxxxxxxxxxxxxx - nella qualità di nuovo proprietario, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.

Art. 2) L'accertamento di €. 8.429,00 di cui al D.D.S. n. 6807 del 13.12.2017, assunto sul capitolo 1987, capo 14, dell'esercizio finanziario 2017 è ridotto di pari importo.

Art. 3) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 20 aprile 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
(Sergio Alessandro) f.to